



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

### Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 154

#### OGGETTO: Approvazione schemi tipo Protocollo Interprana

L'anno 2013 il giorno 02 del mese di OTTOBRE alle ore 18:25, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Approvazione schemi tipo Protocollo Interprana.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

il Comune di Cervignano del Friuli ha aderito al Protocollo Interprana, servizio fornito dal Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) che la Regione FVG gestisce tramite Insiel s.p.a;  
che il Protocollo Interprana, in sostituzione del precedente sistema denominato Visana, garantisce i servizi di interoperabilità anagrafica tra enti pubblici, nei termini definiti dal Comitato Regionale per l'Interoperabilità Evoluta (CRIE) e attraverso l'Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione FVG;

Atteso che il Protocollo Interprana è stato adottato nel seno e nel rispetto delle seguenti norme:

d. lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”  
dpcm 01/04/2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività”  
d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
l. 241/1990, art. 15; l. 127/1997, art. 2

Considerato che, per rendere operativo l'interscambio di dati anagrafici nel seno del Protocollo Interprana, è necessario stipulare tra ente erogatore ed ente fruitore un accordo di servizio secondo i due schemi tipo redatti dal CRIE;

Ricordato che i servizi di interoperabilità anagrafica prevedono diversi livelli di condivisione dei dati, detti anche posizioni anagrafiche e che il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di ente erogatore potrà scegliere il tipo di accesso da garantire all'ente fruitore, viste anche le tipologie di ruolo definiti dal CRIE per ogni ente accedente al Protocollo Interprana;

Ritenuto con il presente provvedimento di approvare i due schemi tipo di accordo di servizio di cui sopra redatti dal CRIE, dando mandato al Responsabile dei Servizi Demografici di provvedere alla stipula dell'accordo di servizio nei casi ritenuti opportuni sia laddove il Comune di Cervignano del Friuli rivesta il ruolo di ente erogatore sia laddove rivesta il ruolo di ente fruitore;

Visto il d.p.r 223/1989 e in particolare l'art. 37, che autorizza la consultazione diretta dei dati anagrafici alle persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, i due schemi tipo di accordo di servizio redatti dal CRIE, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, per l'interoperabilità dei servizi anagrafici nel seno del Protocollo Interprana.

2) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici di provvedere alla stipula dell'accordo di servizio con l'ente fruitore e/o con l'ente erogatore nei casi ritenuti opportuni in base alle norme in materia anagrafica.

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**  
PROVINCIA DI UDINE

*Servizio Demografico*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione schemi tipo Protocollo Interprana***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,  
02/10/2013

IL RESPONSABILE  
- ILVA SANTAROSSA

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
f.to SAVINO Gianluigi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to MIORI - MARIA TERESA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 22/10/2013 .

Li 07/10/2013

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Davide CIBIC

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 07/10/2013

Il Responsabile dell'esecutività  
Davide CIBIC

**Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 OTTOBRE 2013**

## ACCORDO DI SERVIZIO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO REGIONALE "INTERPRANA"

Tra

il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_

e

il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" (in breve S.I.I.R.), in sostituzione del Sistema Informativo Elettronico Regionale (ex l.r. 27 aprile 1972, n. 22, abrogata), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale;
- che il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui le società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti;
- che nell'ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l'Insiel s.p.a. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione
- che la Parti hanno già sottoscritto apposita Convenzione con la Regione per l'accesso ai servizi offerti dal Repertorio tra cui è compreso il servizio "INTERPRANA";
- che la Regione dispone, nell'ambito del S.I.I.R., di un'infrastruttura regionale di cooperazione applicativa, denominata FVG-CRIE, conforme alle specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop), così come definite da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale), secondo le indicazioni definite dal C.A.D.
- che la Regione, nell'ambito del servizio "INTERPRANA", distribuisce un software denominato "Porta di Dominio" per promuovere e sviluppare la cooperazione applicativa, al fine di ottimizzare i flussi informativi inter-ente;
- che, inoltre, è interesse della Regione accrescere il numero di servizi presenti sulla RUPAR e sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- che le Parti stipulano il presente Accordo di Servizio in forma scritta per l'erogazione e la fruizione reciproca dei servizi sopradescritti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" - C.A.D.) e successive modificazioni

ed integrazioni, e nel quadro normativo di riferimento dettato dal D.P.C.M. 1 aprile 2008 recante le “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività” emanato in attuazione dell’art. 71, comma 1bis, del d.lgs. n. 82/2005 cit.;

- che le Parti si autorizzano reciprocamente ad accedere al servizio di visura dei dati anagrafici della popolazione residente, attraverso l’Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli accertamenti di cui all’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) e s.m.i.;

- che detta attività di consultazione avverrà in conformità e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i.;

- che, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

- che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), i comuni possono favorire, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra pubbliche amministrazioni, anche attraverso sistemi informatici e telematici.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

### **Art. 1**

(Parti)

1. Il presente Accordo di Servizio è definito tra il Comune di \_\_\_\_\_ e il Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di **ADERENTI** al servizio “INTERPRANA”.

2. Ai fini del presente Accordo di Servizio le Parti assumono reciprocamente sia il ruolo di **Erogatore** che di **Fruitore** di informazioni e servizi.

### **Art. 2**

(Oggetto)

1. Il presente atto ha come oggetto l’attivazione di procedimenti utili allo scambio di informazioni afferenti l’anagrafe della popolazione residente in regione FVG nell’ambito del servizio “INTERPRANA”.

2. In particolare le Parti si autorizzano reciprocamente ad accedere al servizio di visure anagrafiche della popolazione residente con le modalità e le caratteristiche descritte nei seguenti articoli.

### **Art. 3**

(Servizi)

1. I procedimenti in oggetto saranno realizzati esclusivamente attraverso i servizi anagrafici definiti dal Comitato Regionale per l’Interoperabilità Evoluta (da ora CRIE), erogati tramite l’Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La determinazione dei servizi viene definita dal CRIE.

3. La specifica dei servizi è contenuta nel documento “Eventi e Servizi di Interoperabilità Anagrafica” (SD-A1.1-07.doc) allegato al presente atto sub “A” e nel documento “Eventi e Servizi di Interoperabilità Anagrafica” (SD-A1.1-06.doc) allegato al presente atto sub “B”. Le Parti concordano fin da ora che i documenti possono essere oggetto di aggiornamento da parte del CRIE e che la versione aggiornata dei suddetti documenti è sempre reperibile al seguente indirizzo: <http://crie.regione.fvg.it/fvgcrie/>.

#### **Art. 4**

(Ruoli e sicurezza)

1. Per quanto concerne la sicurezza degli accessi ai servizi, di cui all’art. 3, il CRIE definisce dei ruoli per ogni specifica tipologia di ente accedente al sistema di cooperazione applicativa del servizio “INTERPRANA”. L’elenco dei ruoli, suddivisi per tipologia di ente, è descritto nel documento “Ruoli Cooperazione Applicativa” allegato al presente atto sub “C”. Le Parti concordano fin da ora che i documenti possono essere oggetto di aggiornamento da parte del CRIE e che la versione aggiornata dei suddetti documenti è sempre reperibile al seguente indirizzo: <http://crie.regione.fvg.it/fvgcrie/>.

2. Ciascun Comune in qualità di Erogatore abilita, per ogni ruolo, i servizi accedibili e in qualità di Fruitore associa, sotto la propria responsabilità, ad ogni utente definito nel proprio sistema uno o più ruoli definiti.

3. Le Parti concordano nella definizione e riconoscimento dei ruoli definiti dal CRIE e descritti nel documento “Ruoli Cooperazione Applicativa” di cui al comma 1.

4. Il sistema di cooperazione applicativa esegue la tracciatura della richiesta e della risposta per ogni servizio anagrafico invocato; le informazioni tracciate sono conformi alle specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop), così come definite da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l’Italia Digitale), secondo le indicazioni definite dal C.A.D.

#### **Art. 5**

(Impegni dell’Ente Erogatore)

1. Ai sensi del presente Accordo di Servizio ciascun Comune in qualità di Ente Erogatore si impegna a:

- a. fornire, senza oneri, i servizi di cui all’art. 3;
- b. riconoscere e rispettare le norme di sicurezza definite nell’art. 4;
- c. garantire una disponibilità dei servizi non inferiore a quella del normale orario di apertura degli uffici in periodo feriale;
- d. garantire l’erogazione dei servizi oggetto del presente atto anche in caso di sostituzione dei sistemi dipartimentali su cui tali servizi si appoggiano.

#### **Art. 6**

(Impegni dell’Ente Fruitore)

1. Ai sensi del presente Accordo di Servizio ciascun Comune in qualità di Ente Fruitore si impegna a:

- a. riconoscere e rispettare le norme di sicurezza definite nell’art. 4;

#### **Art. 7**

(Privacy)

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di Ente Erogatore, quale titolare dei dati oggetto del presente accordo, nomina con il presente atto il Comune di \_\_\_\_\_, che accetta,

in qualità di Ente Fruitore, quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di Ente Erogatore, quale titolare dei dati oggetto del presente accordo, nomina con il presente atto il Comune di \_\_\_\_\_, che accetta, in qualità di Ente Fruitore quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003.

3. Ciascun "Responsabile esterno del trattamento dei dati" o suo delegato garantisce che i dati anagrafici vengano trattati per le finalità esplicitate nel presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, e si impegna a:

- a. autorizzare gli accessi dei funzionari del proprio Comune verificando l'attualità delle finalità degli utenti abilitati, anche con il riferimento al numero delle utenze attive;
- b. nominare i suddetti funzionari quali "Incaricati del trattamento";
- c. garantire il corretto utilizzo e trattamento dei suddetti dati con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento;
- d. non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente atto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo;
- e. non eseguire e non consentire che soggetti diversi dai dipendenti specificatamente autorizzati eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente accordo;
- f. garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla d.lgs. n. 196/2003, mediante idonei strumenti, consentendo al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite.

#### **Art. 8**

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata pari a 36 mesi, a partire dal giorno della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la facoltà di recesso concessa alle parti, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.

Luogo, lì

Per il **Comune di** \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Per il **Comune di** \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

## ACCORDO DI SERVIZIO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO REGIONALE "INTERPRANA"

Tra

il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua qualità di \_\_\_\_\_

e

l'**Ente di** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua qualità di \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" (in breve S.I.I.R.), in sostituzione del Sistema Informativo Elettronico Regionale (ex l.r. 27 aprile 1972, n. 22, abrogata), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale;
- che il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui le società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti;
- che nell'ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l'Insiel s.p.a. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione
- che la Parti hanno già sottoscritto apposita Convenzione con la Regione per l'accesso ai servizi offerti dal Repertorio tra cui è compreso il servizio "INTERPRANA";
- che la Regione dispone, nell'ambito del S.I.I.R., di un'infrastruttura regionale di cooperazione applicativa, denominata FVG-CRIE, conforme alle specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop), così come definite da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale), secondo le indicazioni definite dal C.A.D.
- che la Regione, nell'ambito del servizio "INTERPRANA", distribuisce un software denominato "Porta di Dominio" per promuovere e sviluppare la cooperazione applicativa, al fine di ottimizzare i flussi informativi inter-ente;
- che, inoltre, è interesse della Regione accrescere il numero di servizi presenti sulla RUPAR e sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- che le Parti stipulano il presente Accordo di Servizio in forma scritta per l'erogazione e la fruizione dei servizi sopradescritti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" - C.A.D.) e successive modificazioni ed

integrazioni, e nel quadro normativo di riferimento dettato dal D.P.C.M. 1 aprile 2008 recante le “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività” emanato in attuazione dell’art. 71, comma 1bis, del d.lgs. n. 82/2005 cit.;

- che il Comune di \_\_\_\_\_ autorizza l’Ente di \_\_\_\_\_ ad accedere al servizio di visura dei dati anagrafici della popolazione residente, attraverso l’Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli accertamenti di cui all’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") e s.m.i.;

- che detta attività di consultazione avverrà in conformità e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i.;

- che, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.

- che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), i comuni possono favorire, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra pubbliche amministrazioni, anche attraverso sistemi informatici e telematici.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

### **Art. 1**

(Parti)

1. Il presente Accordo di Servizio è definito tra il Comune di \_\_\_\_\_ e l’Ente di \_\_\_\_\_, in qualità di **ADERENTI** al servizio “INTERPRANA”.

2. Ai fini del presente Accordo di Servizio il Comune di \_\_\_\_\_ assume il ruolo di **Erogatore** di informazioni e servizi e l’Ente di \_\_\_\_\_ assume il ruolo di **Fruitore** di informazioni e servizi.

### **Art. 2**

(Oggetto)

1. Il presente atto ha come oggetto l’attivazione di procedimenti utili allo scambio di informazioni afferenti l’anagrafe della popolazione residente in regione FVG nell’ambito del servizio “INTERPRANA”.

2. In particolare il Comune di \_\_\_\_\_ autorizza l’Ente di \_\_\_\_\_ ad accedere al servizio di visure anagrafiche della popolazione residente con le modalità e le caratteristiche descritte nei seguenti articoli.

### **Art. 3**

(Servizi)

1. I procedimenti in oggetto saranno realizzati esclusivamente attraverso i servizi anagrafici definiti dal Comitato Regionale per l’Interoperabilità Evoluta (da ora CRIE), erogati tramite l’Infrastruttura di Cooperazione Applicativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La determinazione dei servizi viene definita dal CRIE.

3. La specifica dei servizi è contenuta nel documento “Eventi e Servizi di Interoperabilità Anagrafica” (SD-A1.1-07.doc) allegato al presente atto sub “A” e nel documento “Eventi e Servizi di Interoperabilità Anagrafica” (SD-A1.1-06.doc) allegato al presente atto sub “B”. Le Parti concordano fin da ora che i documenti possono essere oggetto di aggiornamento da parte del CRIE e che la versione aggiornata dei suddetti documenti è sempre reperibile al seguente indirizzo: <http://crie.regione.fvg.it/fvgcrie/>.

#### **Art. 4**

(Ruoli e sicurezza)

1. Per quanto concerne la sicurezza degli accessi ai servizi, di cui all’art. 3, il CRIE definisce dei ruoli per ogni specifica tipologia di ente accedente al sistema di cooperazione applicativa del servizio “INTERPRANA”. L’elenco dei ruoli, suddivisi per tipologia di ente, è descritto nel documento “Ruoli Cooperazione Applicativa” allegato al presente atto sub “C”. Le Parti concordano fin da ora che i documenti possono essere oggetto di aggiornamento da parte del CRIE e che la versione aggiornata dei suddetti documenti è sempre reperibile al seguente indirizzo: <http://crie.regione.fvg.it/fvgcrie/>.
2. L’Ente Erogatore abiliterà, per ogni ruolo, i servizi accedibili. L’Ente Fruitore assocerà, sotto la propria responsabilità, ad ogni utente definito nel proprio sistema uno o più ruoli definiti.
3. Le Parti concordano nella definizione e riconoscimento dei ruoli definiti dal CRIE e descritti nel documento “Ruoli Cooperazione Applicativa” di cui al comma 1.
4. Il sistema di cooperazione applicativa esegue la tracciatura della richiesta e della risposta per ogni servizio anagrafico invocato; le informazioni tracciate sono conformi alle specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop), così come definite da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l’Italia Digitale), secondo le indicazioni definite dal C.A.D.

#### **Art. 5**

(Impegni dell’Ente Erogatore)

1. Ai sensi del presente Accordo di Servizio l’Ente Erogatore si impegna a:
  - a. fornire, senza oneri, i servizi di cui all’art. 3;
  - b. riconoscere e rispettare le norme di sicurezza definite nell’art. 4;
  - c. garantire una disponibilità dei servizi non inferiore a quella del normale orario di apertura degli uffici in periodo feriale;
  - d. garantire l’erogazione dei servizi oggetto del presente atto anche in caso di sostituzione dei sistemi dipartimentali su cui tali servizi si appoggiano.

#### **Art. 6**

(Impegni dell’Ente Fruitore)

1. Ai sensi del presente Accordo di Servizio l’Ente Fruitore si impegna a:
  - a. riconoscere e rispettare le norme di sicurezza definite nell’art. 4;

#### **Art. 7**

(Privacy)

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di Ente Erogatore, quale titolare dei dati oggetto del presente accordo, nomina con il presente atto l’Ente di \_\_\_\_\_, che accetta, in

qualità di Ente Fruitore, quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003.

2. Il "Responsabile esterno del trattamento dei dati" o suo delegato garantisce che i dati anagrafici vengano trattati per le finalità esplicitate nel presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, e si impegna a:

- a. autorizzare gli accessi dei funzionari del proprio Ente verificando l'attualità delle finalità degli utenti abilitati, anche con il riferimento al numero delle utenze attive;
- b. nominare i suddetti funzionari quali "Incaricati del trattamento";
- c. garantire il corretto utilizzo e trattamento dei suddetti dati con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento;
- d. non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente atto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo;
- e. non eseguire e non consentire che soggetti diversi dai dipendenti specificatamente autorizzati eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente accordo;
- f. garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla d.lgs. n. 196/2003, mediante idonei strumenti, consentendo al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite.

#### **Art. 8**

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata pari a 36 mesi, a partire dal giorno della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la facoltà di recesso concessa alle parti, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite Posta Elettronica Certificata

Luogo, lì

Per il **Comune di** \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Per l'**Ente di** \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)